

IL CREDITO AI CONSUMATORI

in parole semplici

La SCELTA e i COSTI

I DIRITTI del cliente

I CONTATTI utili

Il credito ai consumatori
dalla A alla Z

Banca d'Italia
Via Nazionale, 91
00184 Roma
Tel. +39 06 47921
PEC: bancaditalia@pec.bancaditalia.it
e-mail: email@bancaditalia.it

ISSN 2384-8871 (stampa)

ISSN 2283-5989 (online)

Grafica e stampa a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia

Credito ai consumatori

Il credito ai consumatori è un finanziamento per acquistare beni e servizi importanti per sé o per la propria famiglia – un'auto, un elettrodomestico, un corso di lingue – oppure per affrontare situazioni in cui è necessario disporre di denaro liquido. Il “consumatore” è infatti una persona che acquista per le sue esigenze private, non per quelle professionali.

Il finanziamento può andare da 200 a 75.000 euro ed è concesso da una banca o da una società finanziaria autorizzata, anche attraverso un fornitore di beni o servizi quale il negoziante o il concessionario auto.

Lo strumento utile per comprare qualcosa di importante per te o la tua famiglia.

In questa guida

	Come scelgo il credito ai consumatori	4
	Le forme di credito ai consumatori	6
	Quanto costa il credito ai consumatori	9
	Come leggere gli annunci pubblicitari	12
	Come richiedere il finanziamento	14
	Principali rischi e attenzioni	17
	I miei diritti	21
	Chiarimenti? Reclami? Ecco chi contattare	23
	Il credito ai consumatori dalla AZ ^{alla}	25
	Memo	29



Come scelgo il credito ai consumatori

Prima di scegliere mi devo fare queste domande

Cos'è il credito ai consumatori?

È un finanziamento che si può richiedere solo per bisogni personali, che riguardano la vita privata e familiare. Quando serve per acquistare qualcosa – per esempio l'auto, il televisore, il corso di formazione – si chiama prestito finalizzato o “credito collegato” e, di solito, il finanziatore versa la somma direttamente al venditore. Se invece viene richiesto perché si ha bisogno di denaro liquido, si chiama prestito non finalizzato.

Sono quindi escluse dal credito ai consumatori tutte le forme di credito per esigenze che riguardano le attività professionali, quali l'acquisto di una macchina agricola o una stampante per il negozio.

4

Cosa non è credito ai consumatori?

Anche se chiesti da un consumatore per esigenze private non sono considerati “credito ai consumatori”:

- i finanziamenti inferiori ai 200 e quelli superiori ai 75.000 euro
- i finanziamenti che non prevedono il pagamento di interessi o altri costi
- i finanziamenti per acquistare un terreno o un immobile costruito o progettato
- i finanziamenti di durata superiore ai cinque anni garantiti da ipoteca su beni immobili
- gli sconfinamenti, cioè l'utilizzo, autorizzato in via occasionale, di somme superiori al proprio saldo di conto corrente o al fido (> Il credito ai consumatori dalla A alla Z) ottenuto in conto corrente.

I finanziamenti esclusi dal “credito ai consumatori” sono elencati nel Testo Unico Bancario, disponibile sul sito della Banca d'Italia (> www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf).

Quando un finanziamento è "credito ai consumatori", la legge prevede particolari tutele e diritti del consumatore rispetto ad altri tipi di finanziamento.

A chi posso richiedere il credito?

A un finanziatore: banche e società finanziarie autorizzate (> Il credito ai consumatori dalla A alla Z).

Il finanziatore può servirsi di agenti e mediatori creditizi, che sono intermediari del credito (> Il credito ai consumatori dalla A alla Z).

Se il finanziamento serve ad acquistare un bene o un servizio, spesso è possibile rivolgersi direttamente ai punti vendita, per esempio ipermercati e concessionarie auto che svolgono tutte le attività di preparazione al contratto di finanziamento collegato alla vendita.

Chi può richiedere e ottenere il credito?

Qualsiasi persona può richiedere un finanziamento. Per ottenerlo però è necessario dimostrare di essere in grado di restituire alle scadenze stabilite la somma ottenuta in prestito. Questa capacità si chiama "merito creditizio" e viene valutata dal finanziatore prima di concedere il prestito.

Come si valuta il merito creditizio?

Prima di concludere il contratto o prima di acconsentire a un aumento importante della somma concessa, il finanziatore deve raccogliere le informazioni sulla capacità di rimborso del consumatore. Per questo può consultare una banca dati. Esistono infatti banche dati, pubbliche e private, che raccolgono informazioni sui finanziamenti ottenuti dai cittadini e anche eventuali informazioni negative, quali un finanziamento rifiutato o inadempienze nel pagamento delle rate.

Attenzione!

Diffidate di chi promette finanziamenti facili a chiunque. Verificate sempre con attenzione i tassi di interesse, le spese accessorie e le altre condizioni economiche previste dal contratto. Eviterete così brutte sorprese dovute ai costi troppo alti, che potrebbero impedirvi di restituire la somma ricevuta.



Le forme di credito ai consumatori

Nel credito ai consumatori rientrano varie forme di finanziamento. Ecco le più diffuse:

- prestito non finalizzato
- apertura di credito in conto corrente
- carta di credito revolving
- prestito finalizzato o “credito collegato”.

Prestito non finalizzato

Prestito personale

Il prestito personale viene di solito concesso per soddisfare generiche esigenze di liquidità. Il finanziatore versa la somma al consumatore in un'unica soluzione e il consumatore la restituisce a rate. Per tutelarsi dal rischio di non restituzione, il finanziatore può richiedere garanzie personali quali la fideiussione (> Il credito ai consumatori dalla A alla Z) e/o una polizza assicurativa.

Prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione e delegazione di pagamento

La legge consente ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e ai pensionati di restituire la somma avuta in prestito cedendo al finanziatore fino a un quinto del loro stipendio o della loro pensione. In questo caso, il datore di lavoro o l'ente previdenziale trattengono la rata dallo stipendio o dalla pensione e la versano al finanziatore.

I pensionati possono richiedere solo la cessione di un quinto, perché per loro esiste il limite di una sola trattenuta sulla pensione, che non può superare il quinto della somma mensile percepita. Il dipendente, invece, può chiedere un finanziamento di importo più alto cedendo un ulteriore quinto del proprio stipendio; in questo caso, oltre alla cessione del quinto, deve stipulare con il finanziatore anche il contratto di “delegazione di pagamento” (> Il credito ai consumatori dalla A alla Z).

Il datore di lavoro è tenuto ad aderire alla cessione del quinto mentre è libero di aderire o meno alla delegazione di pagamento. Per la cessione del quinto la legge richiede di stipulare una polizza assicurativa per coprire il rischio di morte e/o di perdita dell'impiego del debitore.

Chi richiede la cessione del quinto ha tutte le tutele e i diritti previsti dal credito ai consumatori qualunque sia l'importo del finanziamento.

Apertura di credito in conto corrente

La banca si impegna a mettere a disposizione una somma sul conto corrente del cliente per un importo massimo prestabilito. Per avere la somma a disposizione il cliente paga alla banca una commissione, mentre sulle somme utilizzate paga solo gli interessi indicati nel contratto. Quando il cliente restituisce in tutto o in parte la somma utilizzata, con gli interessi, potrà averla nuovamente a disposizione e continuare a utilizzarla.

Prestito con carta di credito revolving

Con la carta di credito revolving il titolare non solo ha a disposizione uno strumento di pagamento ma riceve anche un vero e proprio prestito, che può utilizzare per fare acquisti direttamente presso i venditori o per prelevare denaro liquido.

Il prestito si rimborsa a rate e con gli interessi, a un tasso che di solito è variabile. La carta può essere utilizzata fino al raggiungimento del limite massimo (plafond) stabilito dal finanziatore.

Ogni volta che, attraverso le rate, si restituisce la somma utilizzata (quota capitale), questa somma può essere nuovamente spesa utilizzando la carta. Per questo la carta si chiama "revolving".

Attenzione!

I tassi di interesse sui finanziamenti concessi con carta di credito revolving possono essere più alti rispetto alle altre forme di credito ai consumatori.

La rata minima è di solito bassa, per questo, nella documentazione informativa, occorre verificare la parte della rata (quota capitale) che contribuisce a ridurre l'importo del debito residuo. Il rischio, altrimenti, è che si allunghi di molto la durata del prestito e di conseguenza i tempi di restituzione.

Prestito finalizzato

Il prestito finalizzato, o “credito collegato”, è un finanziamento legato all’acquisto di un determinato bene o servizio, da restituire a rate. Il consumatore può ottenerlo anche direttamente presso il venditore che ha una convenzione con una o più banche o società finanziarie e di solito gestisce la pratica per loro conto.

Il contratto deve contenere la descrizione dettagliata dei beni o servizi e l’indicazione dei loro prezzi.



Quanto costa il credito ai consumatori

Ottenere un credito ai consumatori ha un costo: interessi, commissioni e altre spese. Le commissioni comprendono, ad esempio, i costi per l'apertura della pratica e per la gestione del finanziamento; le altre spese possono riguardare le imposte o le assicurazioni.

Alcune commissioni e spese sono fisse, indipendentemente dalla somma richiesta. Quindi incideranno di più se l'importo richiesto è basso, per esempio sotto i 1.500 euro.

L'insieme di questi costi forma il "costo totale del finanziamento". Ecco gli indicatori per valutarlo:

TAN

Il TAN (Tasso Annuo Nominale) indica il tasso di interesse "puro", in percentuale sul credito concesso e su base annua. "Puro" significa che non comprende spese o commissioni e non indica il "costo totale del finanziamento", espresso invece dal TAEG. Quindi un prestito con TAN pari a zero potrebbe avere un TAEG molto maggiore di zero.

I messaggi pubblicitari e la documentazione d'offerta devono sempre riportare il TAN con l'indicazione se è fisso o variabile.

TAEG

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), espresso in percentuale sul credito concesso e su base annua, comprende tutti i costi e per questo è particolarmente utile per capire quale può essere il finanziamento più adatto alle proprie esigenze e possibilità economiche.

Il TAEG è lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito ai consumatori. Non solo comprende tutti i costi, ma è un indice armonizzato a livello europeo. Permette quindi di confrontare facilmente e rapidamente tutti i finanziamenti, anche quelli offerti da operatori stranieri sul mercato italiano.

Ciò nonostante il TAEG potrebbe non corrispondere esattamente ai costi in realtà sostenuti. Nell'apertura di credito in conto corrente e nella

carta di credito revolving, per esempio, i costi dipendono da elementi non prevedibili, quali le oscillazioni del tasso di interesse e la frequenza di utilizzo e rimborso delle somme. In questi casi è particolarmente utile l'esempio rappresentativo che il finanziatore è tenuto a indicare nella documentazione informativa.

II TAEG include	II TAEG non include
<ul style="list-style-type: none"> • il TAN 	<ul style="list-style-type: none"> • eventuali penali e gli interessi di mora se il consumatore non paga le rate o se non le paga puntualmente
<ul style="list-style-type: none"> • le commissioni, comprese quelle per gli intermediari del credito 	<ul style="list-style-type: none"> • le spese aggiuntive saldate in contanti o con carta di credito al momento dell'acquisto, per esempio per il trasporto del bene acquistato o per il ritiro di quello vecchio
<ul style="list-style-type: none"> • le imposte 	<ul style="list-style-type: none"> • le spese notarili
<ul style="list-style-type: none"> • altri costi e spese legati ai servizi accessori (per esempio le polizze assicurative) obbligatori per legge, o comunque necessari per ottenere o continuare a fruire del credito alle condizioni offerte, a meno che non siano quantificabili in alcun modo al momento del calcolo del TAEG (in questo caso i servizi accessori vanno indicati a parte) 	<ul style="list-style-type: none"> • le spese per i servizi accessori facoltativi (ad esempio le polizze assicurative facoltative)

Per legge, il TAEG deve essere sempre indicato nei messaggi pubblicitari, nella documentazione informativa e nel contratto. Nei messaggi pubblicitari il TAEG deve avere almeno la stessa evidenza di tutti gli altri costi e informazioni.



Ecco un esempio di prestito personale non finalizzato

Importo concesso	10.000 euro
Durata	60 mesi
Rata mensile	216,9 euro
N° rate	60
TAN	10,9%
TAEG*	11,6%

* Il TAEG comprende i costi di imposta sostitutiva (25 euro) e le spese di invio del rendiconto periodico (3 euro).

Il costo del finanziamento non può essere superiore alla soglia "usura", oltre la quale è fuori legge.

TEGM e usura

Il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) è il tasso di riferimento per calcolare la soglia di usura (> Il credito ai consumatori dalla A alla Z), oltre la quale un finanziamento è illegale. Rappresenta la media trimestrale dei Tassi Effettivi Globali (TEG) applicati da tutti i finanziatori alle singole tipologie di finanziamento (ad esempio: apertura di credito in conto corrente, prestito personale, cessione del quinto). Il TEGM tiene conto di tutte le spese connesse al finanziamento, escluse quelle per imposte e tasse.

Per verificare che il tasso applicato non sia illegale, occorre individuare il "tasso soglia" della tipologia di finanziamento che interessa e confrontarlo con il tasso effettivo applicato al proprio finanziamento. I finanziatori devono esporre sul proprio sito internet o nei propri locali la tabella dei tassi soglia, consultabile anche sul sito della Banca d'Italia (> www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi).



Come leggere gli annunci pubblicitari

I messaggi promozionali e gli annunci pubblicitari permettono di avere un primo orientamento tra le offerte di credito ai consumatori. Perché il consumatore possa valutare l'offerta con facilità, la legge richiede che gli annunci siano il più possibile chiari e comprensibili. Gli annunci pubblicitari dei finanziatori e dei venditori di beni e servizi, se riportano il TAN o altre cifre relative ai costi del credito (anche lo 0 è una cifra!), devono:

- indicare le informazioni essenziali in forma chiara, concisa ed evidenziata rispetto al resto: tasso di interesse su base annua, spese che determinano il costo totale del credito, importo totale del credito o cifra massima che può essere messa a disposizione, durata del contratto, importo totale dovuto e ammontare delle singole rate (se possono essere determinate in anticipo)
- dare al TAEG almeno la stessa evidenza di tutte le altre informazioni
- fornire un esempio concreto che illustri le caratteristiche del finanziamento
- indicare l'eventuale obbligo di sottoscrivere contratti per uno o più servizi accessori, a meno che i costi connessi al contratto non siano già inclusi nel TAEG.

12

Attenzione alle pubblicità che parlano di “finanziamenti a tasso zero”!

È importante controllare che non solo il TAN ma anche il TAEG del finanziamento sia pari a zero.

Il **TAN** è il tasso di interesse puro, che non comprende spese o commissioni.

Se i costi complessivi fossero pari a 0 le rate mensili sarebbero di 138,9 euro. Nell'esempio, invece, l'importo delle rate comprende 3 euro di spese mensili di gestione pratica.

Esempio

Acquista un corso di lingue per i tuoi figli a tasso 0!

Importo concesso	5.000 euro
Rate mensili	36 rate da 141,9 euro
TAN fisso	0
TAEG	5,6%

spese incluse nel TAEG:

- spesa mensile gestione pratica 3 euro
- spese di istruttoria 300 euro

Il **TAEG** esprime il costo totale del finanziamento perché comprende spese e commissioni. Per questo può essere anche molto più alto del TAN. Nell'esempio il TAEG comprende le spese di istruttoria di 300 euro e le spese di gestione pratica di 3 euro.



Come richiedere il finanziamento

A chi rivolgersi

A una banca o a una società finanziaria autorizzata. Queste possono servirsi di intermediari del credito: agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, iscritti negli Elenchi tenuti dall' OAM - Organismo degli Agenti e dei Mediatori (> Il credito ai consumatori dalla A alla Z).

Gli agenti operano direttamente per conto del finanziatore e possono concludere il contratto di finanziamento. I mediatori creditizi, invece, sono soggetti indipendenti che possono solo promuovere il finanziamento ma non concludere il contratto; per la loro attività richiedono un compenso, da concordare con il consumatore.

Bisogna sempre verificare che l'intermediario del credito sia iscritto negli Elenchi dell'OAM. Gli elenchi riportano anche le informazioni sul regolare esercizio dell'attività. Se un soggetto non è in regola, è importante segnalarlo all'OAM (>www.organismo-am.it/).

A volte la banca o la società finanziaria stessa può essere intermediario del credito perché propone finanziamenti di altre banche o società.

Se il finanziamento serve ad acquistare un bene o un servizio, è possibile rivolgersi direttamente al punto vendita, per esempio il supermercato o il concessionario auto. In questo caso il venditore svolge tutte le attività di preparazione al contratto di finanziamento collegato alla vendita.

Come scegliere il finanziamento più adatto

Il finanziatore o l'intermediario del credito deve fornire al consumatore tutte le informazioni per valutare la propria offerta e confrontarla con le altre proposte sul mercato. In questa fase il consumatore espone le sue esigenze ed esprime le sue preferenze.

Il finanziatore o l'intermediario deve consegnare gratuitamente il modulo SECCI (> Il credito ai consumatori dalla A alla Z). Per permettergli di valutare con calma, la consegna deve avvenire prima che il consumatore firmi il contratto o la proposta irrevocabile. All'interno del formato standardizzato, il modulo deve indicare le condizioni contrattuali secondo

le caratteristiche e le esigenze del cliente; le informazioni non previste dal SECCI devono essere fornite con un documento a parte.

Il modulo SECCI deve indicare:

- le caratteristiche principali del finanziamento, ad esempio: tipo di contratto, importo, durata, rate, il bene o servizio e il prezzo in caso di credito finalizzato, le garanzie
- le informazioni sui costi del credito: tasso di interesse e TAEG con il dettaglio dei costi inclusi e non inclusi e un esempio rappresentativo
- gli altri aspetti legali, ad esempio: consultazione di una banca dati, diritto a ricevere una copia del contratto prima della firma, diritto di recesso, rimborso anticipato, conseguenze in caso di mancato pagamento di una o più rate
- le informazioni supplementari in caso di commercializzazione di prodotti a distanza (online o per telefono).

Se le informazioni ricevute non sono sufficienti o se ha difficoltà a comprenderle, il consumatore può rivolgersi al finanziatore.

Il finanziatore deve garantire assistenza, almeno nei normali orari di lavoro e con colloqui individuali e diretti, anche per telefono. Il consumatore ha il diritto di ricevere assistenza anche presso gli intermediari del credito.

Prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo in cui il consumatore può esercitare il diritto di recesso, il finanziatore è infatti obbligato a fornirgli gratuitamente chiarimenti completi sulle caratteristiche essenziali del finanziamento, sulle condizioni contrattuali, sugli obblighi che derivano dal contratto e sulle conseguenze del mancato pagamento delle rate.

Il consumatore ha il diritto di richiedere e ottenere gratuitamente una copia del contratto pronta per essere firmata, per poterla valutare con calma a casa.

Suggerimenti

Per valutare la convenienza del tasso di interesse offerto e ricercare sul mercato il prodotto meno costoso, è utile confrontare i moduli SECCI delle proposte di uno o più intermediari, prendendo come riferimento il TAEG.

Informazioni sono disponibili nei siti internet degli intermediari dove è spesso possibile ottenere preventivi personalizzati e gratuiti.

Perché il confronto sia utile è però necessario che le caratteristiche del finanziamento richiesto (per esempio tipologia, importo, durata, numero delle rate) siano le stesse per tutti gli intermediari considerati.

Prima di stipulare un contratto di credito è bene valutare la reale importanza dell'esigenza che si intende soddisfare e verificare se le proprie entrate sono sufficienti per pagare le rate nel tempo. Per questo, fin dal momento della richiesta, occorre sempre considerare che, durante il periodo del finanziamento, possono accadere eventi imprevisti che richiedono nuove uscite (spese mediche, per la casa, per i figli) o fanno diminuire le entrate (perdita del lavoro, cassa integrazione, malattie).

Quando si ha già un finanziamento in corso, bisogna fare molta attenzione prima di assumerne di nuovi, perché il rischio è che le rate diventino insostenibili.

È possibile pretendere una collaborazione adeguata e puntuale da parte dei finanziatori e degli intermediari del credito anche su questi aspetti.

Quali documenti presentare

Per avviare la pratica e valutare la sua capacità di rimborso, il finanziatore richiede al consumatore alcuni documenti:

- documento di identità
- codice fiscale
- *lavoratore dipendente*: busta paga e CUD
- *libero professionista o lavoratore autonomo*: dichiarazione dei redditi (730 o modello unico)
- *pensionato*: cedolino della pensione o certificazione dell'INPS
- documentazione di eventuali altri finanziamenti in corso.

Al consumatore di nazionalità non italiana, potrebbe essere richiesta la documentazione sulla regolarità della sua presenza in Italia.

Da considerare

- di solito il finanziamento è concesso a persone tra i 18 e i 70 anni
- il finanziatore potrebbe richiedere la garanzia di una terza persona che si impegna a pagare in caso di inadempienza del consumatore. In tal caso anche questa terza persona – il garante – deve presentare la documentazione sulla propria “capacità di rimborso”.



Principali rischi e attenzioni

Merito creditizio

Prima di concludere il contratto o di concedere un aumento significativo dell'importo del credito, il finanziatore ha l'obbligo di valutare la capacità di rimborso del consumatore, sia chiedendo le informazioni direttamente a lui, sia consultando una banca dati: la Centrale dei Rischi o un SIC - Sistema di Informazioni Creditizie (> Il credito ai consumatori dalla A alla Z).

Se la domanda di credito viene rifiutata sulla base della consultazione di una banca dati, il consumatore ha il diritto di esserne informato immediatamente e gratuitamente, con l'indicazione della banca dati e del risultato della consultazione.

La prima volta che il finanziatore segnala a una banca dati informazioni negative sul conto di un consumatore (ad esempio mancato pagamento continuativo delle rate), quest'ultimo, e le altre persone coinvolte nel pagamento (per esempio il garante), devono esserne informati in anticipo, anche per poter eventualmente contestare la segnalazione.

Il consumatore può consultare a sua volta le informazioni presenti nella Centrale dei Rischi e nei SIC, e sapere chi lo segnala. Se ritiene che le informazioni che lo riguardano non siano corrette, può contestarle e chiederne la verifica e la correzione. Per questo, può rivolgersi direttamente a chi lo ha segnalato o scrivere al gestore della banca dati.

Tutti i cittadini possono conoscere le informazioni presenti a loro nome nella Centrale dei Rischi. L'accesso è gratuito e può essere effettuato in modo veloce e sicuro anche online (> www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/index.html).

Coperture assicurative

La copertura assicurativa è una scelta del cliente, anche se molte banche e società finanziarie la richiedono per proteggersi dal rischio di mancato pagamento.

Se la banca o la società finanziaria chiede di stipulare un'assicurazione sulla vita, è tenuta ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del finanziamento, la polizza che il cliente presenta o

reperisce autonomamente sul mercato, sempre che la polizza offra un livello di protezione equivalente a quella proposta dall'intermediario. Se il cliente accetta di stipulare l'assicurazione offerta dall'intermediario, dovrà essere informato dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario. È importante fare attenzione ai costi della polizza: quella proposta dall'intermediario potrebbe essere più costosa di altre offerte sul mercato. Per la cessione del quinto è obbligatoria per legge la polizza a copertura dei rischi di perdita dell'impiego e/o morte. Tale copertura assicurativa spesso può essere richiesta anche per la delegazione di pagamento. Anche per le assicurazioni esistono forme di tutela previste dalla legge (> www.ivass.it).

Rapporto con il venditore

Il venditore può concedere al consumatore di pagare a rate ("dilazione del pagamento del prezzo dei beni e servizi acquistati"), ma senza richiedere il pagamento di interessi e di altri costi.

Se invece promuove o conclude contratti di credito, può farlo solo per conto di un finanziatore e solo per l'acquisto di beni e servizi che è lui stesso a commercializzare.

18

Il venditore non può per esempio vendere una carta revolving. Se questo avvenisse, è importante segnalarlo con un esposto alla Banca d'Italia.

Se il venditore non consegna i beni o non presta i servizi acquistati, o in certi casi se vi è un difetto importante, il consumatore può rivolgersi al finanziatore per sciogliere anche il contratto di credito, ma solo dopo aver inutilmente richiesto per iscritto al venditore quanto dovuto. Se ottiene lo scioglimento del contratto di credito, le rate e le altre somme già versate al venditore devono essergli restituite dal finanziatore.

Diritto di recesso

Il consumatore – entro 14 giorni dalla data della firma – può recedere dal contratto inviando una comunicazione al finanziatore secondo le modalità dallo stesso indicate. Per recedere non deve dare alcuna motivazione. Se nel frattempo il consumatore ha ricevuto il finanziamento, anche solo in parte, entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso è tenuto a restituire la somma ricevuta e a pagare gli interessi maturati fino alla restituzione.

Recedere dal contratto di credito significa recedere anche dai servizi accessori connessi, forniti dal finanziatore o da terzi, a meno che questi

ultimi non provino che forniscono i servizi in via autonoma, cioè al di fuori di un accordo con il finanziatore.

Se il contratto è a tempo indeterminato, il consumatore può recedere in ogni momento, senza penalità e senza costi. In questo caso, il contratto può prevedere un obbligo di preavviso non superiore a un mese. Anche il finanziatore può recedere, ma deve comunicarlo al consumatore con almeno due mesi di preavviso. Può anche sospendere il credito, ma deve esserci una giusta causa – ad esempio il sospetto di furto della carta di credito – e deve informarne prima il consumatore.

Mancato pagamento delle rate

Se si restituisce il prestito a rate, di solito mensili, prima di chiedere il finanziamento è importante valutare bene la propria disponibilità mensile, cioè il denaro che resta se dallo stipendio si tolgono le spese correnti e altre rate da pagare.

In caso di mancato pagamento delle rate, il finanziatore può rivalersi sulla garanzia e ricorrere a tutte le azioni previste dalla legge per riscuotere il suo credito, dai solleciti formali al ricorso al giudice.

Il mancato rispetto anche di una sola delle scadenze previste per il pagamento delle rate può comportare per il consumatore maggiori costi, a partire dagli interessi di mora, non compresi nel TAEG.

Nei casi più gravi il finanziatore può ottenere lo scioglimento del contratto, che obbliga il consumatore a rimborsare subito tutto il debito residuo.

Un'altra conseguenza del mancato pagamento delle rate è che il finanziatore segnali tali informazioni negative alla Centrale dei Rischi o ai SIC. La segnalazione può rendere difficile ottenere un credito in futuro.

Tutte le conseguenze del mancato pagamento devono essere indicate nella documentazione informativa e nel contratto.

Modifica delle condizioni contrattuali

Rispetto al momento della firma, nel corso del contratto possono cambiare alcune condizioni. Il cambiamento può dipendere dal cliente, per esempio perché peggiora la sua situazione finanziaria. Oppure può dipendere da circostanze esterne, come la situazione economica generale. In questi casi il finanziatore può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali iniziali solo se:

- nel contratto è espressamente previsto il diritto del finanziatore di modificare le condizioni contrattuali e se il cliente ha espressamente approvato questa clausola
- c'è un giustificato motivo. Si deve trattare di cause intervenute dopo la conclusione del contratto e ben circostanziate. In nessun caso il finanziatore può introdurre una condizione del tutto nuova rispetto a quelle iniziali.

È possibile modificare i tassi di interesse solo nei contratti a tempo indeterminato. In questo caso, la proposta deve indicare anche come la modifica inciderà sull'importo dovuto e sulla periodicità delle rate.

Ogni volta che il finanziatore vuole modificare una o più condizioni, deve inviare al consumatore una comunicazione dal titolo *Proposta di modifica unilaterale del contratto*.

Nella proposta deve spiegare con chiarezza i motivi della modifica, in modo che il consumatore possa valutare se è giustificata, e deve inviare la proposta almeno due mesi prima che la modifica entri in vigore.

Se il consumatore condivide le motivazioni e accetta la modifica, non deve fare nulla. Se invece vuole rifiutare la proposta, prima che la modifica entri in vigore deve comunicare al finanziatore la sua intenzione di sciogliere il contratto. Potrà farlo senza motivare la sua decisione e senza alcun costo, alle condizioni precedenti alla modifica proposta, ma dovrà restituire con gli interessi la somma già ricevuta.

Rimborso anticipato

In qualsiasi momento il consumatore può restituire in anticipo, anche in parte, le somme dovute. In questo caso ha diritto a una riduzione dei costi del credito che deriva dalla minore durata del contratto. Tranne alcune eccezioni, il finanziatore potrebbe richiedere l'indennizzo di costi direttamente collegati al rimborso anticipato, da motivare con precisione. L'indennizzo non può comunque superare l'1% della somma rimborsata se la durata residua del contratto è superiore a 1 anno, e lo 0,5% se è uguale o inferiore a 1 anno.



I miei diritti

Il consumatore che ottiene un “credito ai consumatori” ha una serie di diritti garantiti dalla legge. Conoscerli è importante per fare la scelta migliore e più adatta alle proprie esigenze.

Al momento di scegliere

- Ricevere gratuitamente dal finanziatore o dall'intermediario del credito tutte le informazioni necessarie a confrontare le diverse offerte.
- Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia di questa Guida.
- Ottenere gratuitamente e portare con sé il modulo SECCI. Solo nel caso dell'apertura di credito in conto corrente le informazioni del SECCI possono essere contenute in altri documenti di trasparenza del conto corrente.
- Ricevere gratuitamente spiegazioni dal finanziatore o dall'intermediario del credito.
- Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia completa del contratto anche prima della sua conclusione e senza impegno per le parti.
- Avere accesso al modulo SECCI e alla copia completa del contratto anche dal sito internet del finanziatore nei casi in cui è possibile concludere il contratto online.
- Conoscere il TAEG e l'importo totale dovuto.
- Essere informato immediatamente e gratuitamente dal finanziatore che il rifiuto della domanda di credito si basa sulla consultazione di una banca dati, con l'indicazione della banca dati e degli elementi emersi.
- Richiedere alla banca dati indicata dal finanziatore copia del risultato della consultazione.
- Essere informato sulla possibilità e le conseguenze del rimborso anticipato del prestito.
- Essere informato su come ed entro quali termini è possibile recedere dal contratto.

Al momento di firmare

- Non ottenere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicate nel modulo SECCI o in altro documento informativo.
- Scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni. Le comunicazioni online dovute per legge sono sempre gratuite.
- Ricevere una copia del contratto firmato dal finanziatore, da conservare.

Durante il rapporto contrattuale

- Ricevere comunicazioni periodiche (> Il credito ai consumatori dalla A alla Z) sull'andamento del rapporto almeno una volta l'anno. Contestare le singole operazioni entro i termini previsti dalla legge, cioè 60 giorni dal momento in cui si riceve la comunicazione.
- Per i contratti a tempo determinato ricevere gratuitamente, a richiesta, la tabella di ammortamento con il piano di restituzione del prestito.
- Ricevere comunicazione scritta della prima segnalazione di informazioni negative in una banca dati. Chiedere al finanziatore la correzione/cancellazione dei dati errati o imprecisi segnalati in una banca dati.
- Ricevere comunicazione scritta dell'eventuale cessione del credito o del contratto a un altro soggetto (salvo che il finanziatore originario rimanga incaricato della gestione del credito) e far valere le proprie ragioni anche nei confronti del nuovo finanziatore.
- Ricevere dal finanziatore, con un preavviso di almeno due mesi e in forma scritta, la proposta di qualunque modifica delle condizioni contrattuali.
- Rifiutare la proposta di modifica senza spese, recedendo dal contratto.
- Recedere dal contratto senza obbligo di motivazione entro 14 giorni dalla sua conclusione, in qualsiasi momento se il contratto è a tempo indeterminato.
- In caso di inadempimento del fornitore dei beni o servizi e dopo averlo inutilmente sollecitato per le vie formali, chiedere lo scioglimento anche del contratto di credito e ottenere la restituzione delle somme già versate.
- Rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, anche in parte, la somma dovuta e avere una riduzione dei costi del credito.



Chiarimenti? Reclami? Ecco chi contattare

Per ogni informazione e chiarimento il cliente può rivolgersi al finanziatore e ricevere assistenza. I contatti del finanziatore sono indicati in fondo a questa Guida.

I reclami vanno invece inviati per lettera raccomandata A/R o per email all'Ufficio Reclami del finanziatore, che deve rispondere entro 60 giorni.

Se l'Ufficio Reclami non risponde o la risposta non è soddisfacente, il cliente può presentare ricorso all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario.

L'ABF è un sistema di risoluzione delle controversie che offre un'alternativa più rapida, semplice ed economica rispetto al ricorso al giudice. Il procedimento si svolge in forma scritta e non serve un avvocato.

Per maggiori informazioni consultare il sito dell'ABF (> www.arbitrobancariofinanziario.it), dove sono pubblicate, tra l'altro, le decisioni dell'Arbitro, suddivise anche in base all'oggetto del ricorso, e le relazioni sull'attività dell'ABF.

Il cliente che intende segnalare un comportamento irregolare o scorretto da parte di una banca o altra società finanziaria può anche presentare un esposto alla Banca d'Italia gratuitamente e senza l'assistenza di un legale.

Per la Banca d'Italia gli esposti rappresentano una fonte di informazioni per l'esercizio dell'attività di vigilanza. Non interviene però con una propria decisione nel merito dei rapporti contrattuali tra intermediario e cliente. Gli esposti possono essere presentati anche **online**: per informazioni si può consultare il sito della Banca d'Italia www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/esposti/index.html.

Testi normativi di riferimento sui temi di questa Guida

- Il Testo Unico Bancario
(> www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf)
- Le regole della Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti"
(> www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/index.html)

Il credito ai consumatori dalla **AZ** alla

Centrale dei Rischi

Banca dati che opera presso la Banca d'Italia nella quale vengono registrate le segnalazioni di tutte le banche e le società finanziarie sulle inadempienze, sulle garanzie e sui debiti dei propri clienti che superano determinate soglie minime.

I finanziatori, quando esaminano una richiesta di credito, possono chiedere alla Centrale dei Rischi le informazioni sul debito totale del richiedente nei confronti dell'intero sistema creditizio, cioè possono sapere se il cliente ha ricevuto prestiti da altri finanziatori. Ogni finanziatore riceve costantemente le informazioni sull'indebitamento della propria clientela.

Anche il cliente può conoscere le informazioni presenti a suo nome nella Centrale dei Rischi. L'accesso è gratuito e può essere effettuato in modo veloce e sicuro anche online (<https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/>).

Comunicazioni periodiche

Almeno una volta l'anno e comunque alla scadenza del contratto, il cliente deve ricevere una comunicazione chiara sull'andamento del rapporto contrattuale.

La comunicazione deve essere fornita su carta o altro supporto durevole, quale un file o un'email, e deve indicare tutte le informazioni sulle operazioni e i costi, anche se in modo sintetico.

Per l'apertura di credito in conto corrente queste informazioni possono essere inserite nell'estratto conto periodico.

Delegazione di pagamento

Finanziamento molto simile alla cessione del quinto dello stipendio, perché consente di aggiungere un ulteriore quinto allo stipendio cedibile, ottenendo così un finanziamento più alto. Chi la richiede delega irrevocabilmente il proprio datore di lavoro a trattenere dallo stipendio la rata del prestito concesso dalla banca o dalla finanziaria.

Anche per questo finanziamento può essere richiesta una polizza assicurativa per la copertura del rischio di morte del debitore e/o del rischio di perdita dell'impiego.

Fideiussione

Impegno a garantire personalmente al creditore il pagamento del debito di un'altra persona. La garanzia è personale perché il creditore può rivalersi sull'intero patrimonio del garante.

Fido o affidamento

Somma che la banca, su richiesta del cliente, si impegna a mettere a disposizione sul suo conto corrente. Questa operazione si chiama "apertura di credito in conto corrente".

Finanziatore

Soggetto autorizzato a concedere finanziamenti a titolo professionale. Può essere una banca oppure una società finanziaria.

Garanzia

La garanzia serve a tutelare il finanziatore se il cliente non riesce a rimborsare il prestito. Le garanzie si distinguono in reali e personali.

Le garanzie reali – il pegno e l'ipoteca – sono diritti sulle cose. Il pegno riguarda i beni mobili, come un gioiello. L'ipoteca riguarda i beni immobili, come le case, o i beni mobili registrati come le barche o le automobili. Se il cliente non riesce a rimborsare il prestito, il finanziatore può rivalersi facendo vendere il bene in garanzia.

Le garanzie personali sono legate al patrimonio della persona che le fornisce. La più diffusa è la fideiussione.

Intermediario del credito

Soggetto che propone i contratti di credito per conto del finanziatore e cura tutta l'attività di preparazione del contratto, fin dalla presentazione della proposta. Se è un agente in attività finanziaria può anche concludere il contratto.

Modulo SECCI

Il modulo SECCI (Informazioni europee di base sul Credito ai Consumatori) contiene tutte le informazioni utili perché il consumatore possa valutare

nel modo più trasparente l'offerta di credito. Gli deve essere consegnato prima che firmi qualsiasi contratto di finanziamento.

OAM - Organismo degli Agenti e dei Mediatori

L'OAM verifica i requisiti degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e ne cura l'iscrizione negli elenchi ufficiali richiesti dalla legge. Per saperne di più e consultare gli elenchi: www.organismo-am.it.

Rata

Somma che il cliente versa periodicamente alla banca o alla società finanziaria per restituire il prestito. È composta da una quota capitale, cioè il rimborso della somma prestata, e da una quota interessi, costituita dagli interessi maturati. La periodicità del pagamento è stabilita nel contratto, ma di solito le rate sono mensili.

Saldo di conto corrente

Indica la differenza tra l'importo degli accrediti e quello degli addebiti a una certa data e quindi la somma disponibile sul conto corrente. Se il saldo è negativo, vuol dire che sono state utilizzate somme non disponibili. In questo caso si parla di sconfinamento, cioè si va "in rosso".

SIC - Sistema di Informazioni Creditizie

I SIC sono banche dati private che raccolgono informazioni sull'accesso al credito dei cittadini e sull'andamento dei rapporti di credito. Banche e società finanziarie possono consultare i SIC prima di concedere un finanziamento e li alimentano con le informazioni che raccolgono durante tutta la durata del contratto.

Società finanziaria

Società non bancaria autorizzata che concede finanziamenti: leasing, factoring, credito ai consumatori, altri finanziamenti.

TAEG - Tasso Annuo Effettivo Globale

Indica il costo totale del finanziamento espresso in percentuale annua sul credito concesso. Comprende gli interessi e tutte le altre spese. Si calcola secondo modalità stabilite dalla legge e dalle istruzioni della Banca d'Italia. Per approfondire, è possibile chiedere chiarimenti all'intermediario o consultare il sito www.bancaditalia.it.

TAN - Tasso Annuo Nominale

Indica il tasso di interesse del finanziamento; non comprende commissioni e spese.

TEGM - Tasso Effettivo Globale Medio

Tasso in base al quale si calcola la soglia del tasso usurario, proibito dalla legge. Viene pubblicato con cadenza trimestrale e indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio: aperture di credito in conto corrente, crediti personali, leasing, factoring, mutui).

Usura

Reato che consiste nel prestare denaro a tassi considerati illegali perché troppo alti e quindi tali da rendere il rimborso del prestito molto difficile o impossibile.



Memo

- Verifico che il finanziatore sia autorizzato a svolgere attività di concessione di finanziamenti (mi aiutano gli estremi dell'iscrizione agli Elenchi della Banca d'Italia, che trovo nella carta intestata del finanziatore).
- Controllo che l'intermediario del credito di cui si serve il finanziatore sia iscritto negli elenchi tenuti dall'Organismo degli agenti e dei mediatori (anche in questo caso gli estremi dell'iscrizione sono nella carta intestata dell'intermediario).
- Non anticipo mai somme di denaro prima dell'apertura della pratica di finanziamento.
- Confronto le offerte di finanziamento facendo riferimento al TAEG e non ad altri indicatori, quali il TAN, che non comprendono tutte le spese.
- Faccio attenzione alle modalità di offerta e ai costi dell'eventuale polizza assicurativa.
- Richiedo e leggo attentamente il modulo SECCI e la copia del contratto prima di firmare, per valutare con calma.
- Faccio attenzione alla clausola che prevede la possibilità per il finanziatore di modificare le condizioni economiche.
- Leggo con attenzione nel contratto le conseguenze in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
- Se mi rimane un dubbio, chiedo assistenza al finanziatore.

A questo punto posso firmare

PS

- Nel corso del contratto verifico che nelle comunicazioni periodiche le spese inizialmente previste corrispondano a quelle effettivamente addebitate.
- In caso di recesso o estinzione anticipata del finanziamento, verifico che le eventuali spese o costi addebitati successivamente corrispondano a quelli indicati nel contratto.

Note





Note

Note

pagina personalizzabile dall'intermediario

La Banca d'Italia è la banca centrale della Repubblica Italiana.

Tra i suoi obiettivi:

- assicurare la trasparenza dei servizi bancari e finanziari
- migliorare le conoscenze finanziarie dei cittadini
- aiutare i cittadini a capire i prodotti più diffusi e a fare scelte consapevoli.

Le guide *In parole semplici* fanno parte di questi impegni.

www.bancaditalia.it



Guida aggiornata a ottobre 2020

LA CENTRALE DEI RISCHI

in parole semplici

COS'È e COME funziona

I DIRITTI del cliente

I CONTATTI utili

La CR dalla A alla Z

Banca d'Italia
Via Nazionale, 91
00184 Roma
Tel. +39 06 47921
PEC: bancaditalia@pec.bancaditalia.it
e-mail: email@bancaditalia.it

Revisione editoriale a cura del Settore Pubblicazioni della Divisione Biblioteca della Banca d'Italia

ISSN 2384-8871 (stampa)
ISSN 2283-5989 (online)

Grafica e stampa a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia

La Centrale dei rischi in parole semplici

La Centrale dei rischi (CR) è una banca dati che dà una fotografia d'insieme dei debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario.

Serve ai clienti che hanno una buona "storia creditizia" per ottenere un finanziamento più facilmente e a condizioni migliori.

Serve alle banche e alle società finanziarie per valutare la capacità dei clienti di restituire i finanziamenti concessi.

Una banca dati utile a famiglie, imprese,
banche e società finanziarie.

In questa guida

 Cos'è la Centrale dei rischi (CR) 4

 Cosa non è la CR _____ 6

 Perché è utile _____ 7

 Quali informazioni raccoglie la CR 8

 L'accesso ai dati CR _____ 11

 I diritti del cliente _____ 13

 Chiarimenti? Reclami?
Ecco chi contattare _____ 14

La Centrale dei rischi
dalla  _____ 16

 Memo sulla CR _____ 19



Cos'è la Centrale dei rischi (CR)

La Centrale dei rischi (CR) è una banca dati, ossia un archivio di informazioni, sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario. È gestita dalla Banca d'Italia.

Anche in altri paesi europei esistono “centrali dei rischi” come quella italiana.

Sono registrati in CR i finanziamenti (mutui, prestiti personali, aperture di credito, ecc.) e le garanzie (vedi box) quando l'importo che il cliente deve restituire supera i 30.000 euro, la cosiddetta **soglia di censimento** (> La CR dalla A alla Z).

Questa soglia si abbassa a 250 euro se il cliente ha gravi difficoltà nel pagare il suo debito, ossia è in **sofferenza** (> La CR dalla A alla Z).

4

A proposito di garanzie

Siete registrati nella CR non solo se ottenete un finanziamento, ma anche se:

- siete garantiti dalla banca che vi concede un cosiddetto **credito di firma** (> La CR dalla A alla Z) e l'importo della garanzia supera la soglia di censimento;
- garantite il finanziamento di un altro soggetto, per esempio con una **fideiussione** (> La CR dalla A alla Z) per un familiare che riceve un mutuo, e l'importo della fideiussione supera la soglia di censimento.

Banche, società finanziarie e altri intermediari che concedono finanziamenti e garanzie o ricevono garanzie (o acquistano da altri intermediari finanziamenti o garanzie già registrati) sono tenuti per legge a partecipare alla CR con l'invio di informazioni. Essi vengono definiti “intermediari partecipanti alla CR” (vedi box).

Per ciascun cliente, la CR raccoglie ogni mese informazioni da tutti gli intermediari partecipanti; una volta raccolte queste informazioni, la CR

le “restituisce”, sempre ogni mese, agli intermediari partecipanti, in modo tale che essi siano a conoscenza dell’indebitamento complessivo dei loro clienti e della regolarità o meno dei loro pagamenti.

Chi sono gli intermediari partecipanti?

Per legge sono tenuti a partecipare alla CR:

- le banche;
- le **società finanziarie** (> La CR dalla A alla Z);
- le **società di cartolarizzazione dei crediti** o società veicolo (> La CR dalla A alla Z);
- gli **organismi di investimento collettivo del risparmio** (OICR) che investono in crediti (> La CR dalla A alla Z);
- la Cassa Depositi e Prestiti.

Importante!

Tutti abbiamo il diritto di sapere se siamo segnalati nella CR e da chi; abbiamo anche il diritto di chiedere la correzione delle informazioni presenti se le riteniamo sbagliate.



Cosa non è la CR

La CR non è una lista di cattivi pagatori perché registra la “storia creditizia” dei singoli clienti: contiene quindi sia informazioni positive, come la regolarità del pagamento delle rate e la chiusura del rapporto di finanziamento, sia eventuali **informazioni negative** (> La CR dalla A alla Z), che riguardano essenzialmente le difficoltà, più o meno gravi, nel restituire il debito.

Se il cliente è in ritardo nel pagamento di una rata non viene automaticamente classificato in sofferenza, cioè come debitore in grave difficoltà. Per classificarlo in sofferenza, l'intermediario deve valutare la sua situazione finanziaria complessiva, alla luce di tutte le informazioni disponibili.

I sistemi di informazione creditizia (SIC)

La CR è un archivio gestito dalla Banca d'Italia per finalità di interesse pubblico.

In Italia esistono anche altri archivi “centralizzati” sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria. Sono i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), ad es. Crif Eurisc, Experian, CTC, Assilea.

La Banca d'Italia non supervisiona in alcun modo i SIC; il loro funzionamento è disciplinato da appositi codici di deontologia che sono consultabili sul sito del Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it.

6

Importante!

Per conoscere i vostri dati archiviati nei SIC e chiedere eventualmente di correggerli se riscontrate errori è necessario contattare direttamente i SIC perché la Banca d'Italia non è responsabile delle banche dati gestite da organismi privati.



Perché è utile

La CR fornisce agli intermediari informazioni utili per valutare il **merito di credito** (> La CR dalla A alla Z), cioè la capacità dei clienti di restituire l'importo del finanziamento.

Consultando la CR gli intermediari possono conoscere il livello di indebitamento complessivo dei propri clienti, il tipo di finanziamento ricevuto e la regolarità o meno dei pagamenti. Possono così ridurre il rischio di concedere finanziamenti che poi non vengono restituiti, e quindi impiegare in modo più efficiente le loro risorse.

Ciò contribuisce a rafforzare la loro stabilità e quella del sistema finanziario nel suo complesso. Per questo la CR è gestita dalla Banca d'Italia, che ha tra i suoi compiti quello di vigilare sulla "sana e prudente gestione" degli intermediari e sulla stabilità e l'efficienza complessive del sistema finanziario.

Consultando la CR gli intermediari non solo possono gestire meglio i propri rischi ma anche proporre ai propri clienti soluzioni di credito su misura, adeguate alle effettive capacità di rimborso, senza fargli correre il rischio del "sovraindebitamento", che è la situazione in cui una persona assume più obblighi di quanto le sue risorse consentirebbero.

Gli intermediari possono richiedere alla CR informazioni anche su soggetti non clienti ma che hanno presentato una domanda di finanziamento e potrebbero, quindi, diventare loro clienti oppure su soggetti collegati, ad es. i garanti, soltanto per valutarne il merito di credito e per nessun'altra finalità.

La CR rende più equilibrato il rapporto tra intermediario e cliente

Chi chiede un finanziamento è consapevole della propria capacità di rispettare gli impegni presi; l'intermediario invece non ha le stesse informazioni e potrebbe quindi essere portato a non concederlo.

I dati della CR servono agli intermediari per conoscere la "storia creditizia" di un cliente e quindi per valutare la sua capacità di rimborso. Chi ha una buona "storia creditizia" è più facile che ottenga un finanziamento e a condizioni migliori, analogamente alla situazione di chi non fa incidenti e per questo paga un premio più basso per la sua RC Auto.



Quali informazioni raccoglie la CR

Gli intermediari segnalano ogni mese alla CR le informazioni sui finanziamenti e le garanzie che superano le soglie di censimento secondo uno schema stabilito dalla Banca d'Italia. Le informazioni riguardano la **categoria di censimento** (> La CR dalla A alla Z) cui appartiene il finanziamento, la durata e la tipologia (mutuo, leasing, apertura di credito in conto corrente, ecc.).

Se chiedete alla Banca d'Italia di conoscere i vostri dati registrati in CR, riceverete un prospetto che mostra i finanziamenti e le garanzie che vi riguardano e altre informazioni quali, ad esempio, tipologia e scadenza del finanziamento che vi è stato concesso e chi è l'intermediario che vi ha segnalato. Se in CR a vostro nome risulta più di un finanziamento o garanzia con uno stesso intermediario, il prospetto raggrupperà le informazioni in categorie che hanno caratteristiche comuni.

8

Importante: i dati personali presenti nella CR sono acquisiti dalla Banca d'Italia senza il consenso della clientela in quanto l'archivio è gestito per finalità di interesse pubblico. Per informazioni più dettagliate sulla protezione della privacy delle persone fisiche si può consultare l'apposita informativa sul sito della Banca d'Italia (sezione [Servizi al cittadino/Accesso ai dati della CR/Informativa privacy](#)).

Un esempio. 10 anni fa il signor Rossi ha contratto un mutuo di 100.000 euro con la Banca Alfa, per il quale restano da rimborsare 40.000 euro. È il suo unico finanziamento con questo intermediario: nell'archivio della CR il signor Rossi risulterà segnalato dalla Banca Alfa nella categoria "rischi a scadenza" (quella in cui rientrano i mutui) per un importo di 40.000 euro.

Oggi il signor Rossi ottiene, sempre dalla Banca Alfa, un secondo mutuo, di 150.000 euro, con caratteristiche identiche a quelle del precedente. Nell'archivio della CR il signor Rossi risulterà segnalato dalla Banca Alfa sempre tra i "rischi a scadenza", ma per un importo di 190.000 euro, ossia la somma di quanto dovuto per i due mutui. Se invece le caratteristiche

dei due mutui sono diverse (ad es. la durata) allora il signor Rossi sarà segnalato due volte, per i due mutui, una volta per 40.000 euro e una volta per 150.000 euro.

Se il signor Rossi ottiene, sempre dalla Banca Alfa, un altro tipo di finanziamento, ad esempio un'apertura di credito in conto corrente per un importo di 40.000 euro, nella CR egli risulterà segnalato dalla Banca Alfa non solo nella categoria "rischi a scadenza", ma anche nella categoria "rischi a revoca", che include i contratti di apertura di credito in conto corrente.

DOMANDE E RISPOSTE

Cosa fa la banca o la società finanziaria quando chiediamo un finanziamento?

Può consultare i dati della CR per valutare il nostro merito di credito e avere un quadro completo della nostra "storia creditizia". Ad esempio se abbiamo pagato regolarmente le rate di un mutuo precedente, questa informazione rafforza la nostra reputazione e migliora il merito di credito. L'intermediario potrebbe anche offrirci condizioni migliori per il nuovo finanziamento.

Cosa possono vedere gli intermediari nella CR?

Se chiediamo un finanziamento gli intermediari possono consultare i dati presenti in CR per conoscere il nostro indebitamento complessivo verso l'intero sistema bancario e finanziario.

Se abbiamo già un finanziamento con loro possono consultare periodicamente le stesse informazioni per verificare il nostro merito di credito nel corso della vita del finanziamento.

In ogni caso non possono conoscere il nome degli altri intermediari con i quali siamo indebitati e possono consultare solo i dati in CR degli ultimi 3 anni.

Possiamo chiedere di essere cancellati dalla CR o di modificare i nostri dati?

Sì, ma solo se i dati non sono corretti (> vedi Chiarimenti? Reclami? Ecco chi contattare).

Siamo segnalati in CR anche se il pagamento del debito è stato regolare?

Sì, perché quando riceviamo un finanziamento, lo garantiamo o riceviamo una garanzia in nostro favore, la segnalazione del nostro debito, se rientra nelle soglie di censimento, è obbligatoria.

Rimaniamo registrati in CR anche dopo avere restituito il finanziamento per intero?

Sì, perché la CR mantiene traccia dei finanziamenti e delle garanzie segnalati anche dopo la loro chiusura. Gli intermediari possono però consultare solo i dati degli ultimi 3 anni.

Cosa succede se il nostro finanziamento si chiude o il nostro debito scende sotto la soglia di censimento?

Quando il finanziamento si chiude – perché ad esempio abbiamo restituito tutto il dovuto – l'intermediario non lo segnala più a partire dal mese successivo. Lo stesso avviene se la somma ancora da restituire scende sotto la soglia di censimento.

Cosa significa essere debitori in sofferenza?

Gli intermediari classificano un cliente come debitore in sofferenza e lo segnalano come tale in CR quando ritengono che abbia gravi difficoltà a restituire il suo debito. La classificazione presuppone che l'intermediario abbia valutato la situazione finanziaria complessiva del cliente e non si sia basato solo su singoli eventi, ad esempio uno o più ritardi nel pagamento del debito.

Quando segnalano per la prima volta il suo debito “a sofferenza”, gli intermediari devono comunicarlo al cliente. Il cliente **consumatore** (> La CR dalla A alla Z) ha diritto a ricevere un preavviso quando l'intermediario comunica per la prima volta la segnalazione a sofferenza o altra **informazione negativa** (> La CR dalla A alla Z) sul suo conto (> vedi anche box La CR e le decisioni dell'ABF a pag. 15).



L'accesso ai dati CR

I dati della CR sono riservati

I dati della CR sono coperti dal segreto d'ufficio e non possono essere comunicati ad altri o divulgati. Si tratta infatti di informazioni che la Banca d'Italia raccoglie nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

Possono accedere alle informazioni solo:

- i soggetti a nome dei quali sono registrate le informazioni e altri soggetti ai quali è riconosciuto il diritto di accesso (vedi box);
- gli intermediari, per valutare il merito di credito dei clienti;
- le altre Autorità di vigilanza, come Consob e Ivass, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali;
- l'Autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali.

Come si accede ai propri dati?

L'accesso ai dati della CR è **gratuito**.

Si può effettuare l'accesso direttamente via internet, oppure inviare o presentare una richiesta di accesso.

Con internet è più semplice e veloce!

Basta andare sul sito della Banca d'Italia, sezione [Servizi al cittadino](#), accedere al portale [Servizi online](#) e compilare la richiesta di accesso seguendo la procedura guidata.

Chi possiede una credenziale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) entra in un'area personale dove può compilare e inoltrare la richiesta e anche consultare o scaricare la risposta (prospetto dei dati).

Il legale rappresentante, che accede tramite la propria utenza SPID o CNS, può richiedere per la propria società anche un servizio gratuito di abbonamento annuale rinnovabile alla scadenza. In tal caso i dati vengono inviati mensilmente alla PEC della società.

Chi non possiede una credenziale SPID o CNS può compilare la richiesta, stamparla, firmarla e scansionarla e quindi può inoltrarla attraverso il portale insieme ai documenti necessari ad attestare la propria identità. La risposta è inviata all'indirizzo postale o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

In alternativa si può:

- compilare il modulo disponibile sul sito della Banca d'Italia (sezione [Servizi al cittadino/Accesso ai dati della CR/Moduli](#)).
- inviare per posta o via PEC il modulo e i documenti necessari ad attestare la propria identità a una Filiale della Banca d'Italia oppure consegnarli di persona (per i contatti si può consultare il sito della Banca d'Italia, sezione [Chi siamo/Organizzazione/Filiali](#)).

I dati sono forniti in un prospetto, insieme a un'apposita guida alla lettura; se si richiedono i dati tramite il servizio online, la risposta è più veloce e può arrivare anche in tempo reale se si accede tramite SPID o CNS. Se si presenta la domanda di persona a una Filiale della Banca d'Italia e le verifiche sono veloci, la consegna può avvenire sul momento.

12

Possono accedere ai dati della CR:

- le **persone fisiche** alle quali i dati si riferiscono e, al loro posto, le figure previste dalla legge, per esempio il tutore, l'amministratore di sostegno, l'erede;
- se i dati sono registrati a nome di una **persona giuridica** (ad es. **ente** o **società**), il legale rappresentante o altre figure previste dalla legge, per esempio il liquidatore, i soci illimitatamente responsabili o di s.r.l., i membri del collegio sindacale.



I diritti del cliente

- Diritto di **accesso**, cioè la possibilità di consultare gratuitamente i propri dati presenti nella CR.
- Diritto di **delegare** un altro soggetto a ritirare i dati.
- Diritto alla **riservatezza**: le informazioni presenti nella CR non possono essere comunicate a soggetti terzi, tranne gli intermediari segnalanti, l'Autorità giudiziaria, le altre Autorità di Vigilanza.
- Diritto alla **correttezza** dei dati: gli intermediari sono responsabili dell'esattezza delle informazioni trasmesse alla CR. Se i dati sono errati, si deve chiedere a loro di correggerli.
- Diritto a **essere informati** della prima segnalazione **“a sofferenza”**.
- Per i clienti consumatori che ricevono un rifiuto di finanziamento, diritto a **essere informati** gratuitamente se il **rifiuto** deriva dalle informazioni negative presenti nella CR o in un'altra banca dati.
- Diritto alla **limitazione delle finalità**: gli intermediari possono utilizzare le informazioni presenti in CR sui propri clienti soltanto per verificarne il merito di credito nel corso della vita del finanziamento o per difendersi in un processo, sempre che quest'ultimo riguardi il finanziamento stesso.



Chiarimenti? Reclami? Ecco chi contattare

Per ogni informazione e chiarimento sulle segnalazioni alla CR il cliente può rivolgersi agli intermediari con cui ha il finanziamento.

In caso di contestazione, il cliente può presentare un reclamo inviando una lettera raccomandata A/R o un'email all'Ufficio Reclami dell'intermediario, che è tenuto a rispondere entro 60 giorni. Se l'Ufficio Reclami non risponde o la risposta non è soddisfacente, il cliente può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che decide sul singolo caso. L'ABF è un sistema di risoluzione delle controversie che offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice (solo 20 euro, restituiti al cliente se la decisione gli è favorevole). Il ricorso può essere presentato dal portale dell'ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it) e non richiede l'assistenza di un avvocato. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'ABF che pubblica le decisioni dell'Arbitro, suddivise anche in base all'oggetto del ricorso, e le relazioni sull'attività dell'ABF.

Il cliente che intende segnalare un comportamento irregolare o scorretto da parte di una banca o di una società finanziaria può anche presentare un esposto alla Banca d'Italia gratuitamente e senza l'assistenza di un legale. Quando la Banca d'Italia riceve un esposto sulle segnalazioni CR invita l'intermediario a verificare se i dati segnalati sono corretti e, se c'è un errore, a correggerli.

Per la Banca d'Italia gli esposti rappresentano una fonte di informazioni per l'esercizio dell'attività di vigilanza; la Banca d'Italia non può però intervenire direttamente con una propria decisione nel merito dei rapporti contrattuali tra intermediario e cliente.

Gli esposti possono essere presentati anche online: per informazioni si può consultare il sito della Banca.



Testi normativi di riferimento sui temi di questa guida

- Il Testo unico bancario
- La circolare della Banca d'Italia sulla Centrale dei rischi

La CR e le decisioni dell'ABF

L'ABF con le sue decisioni ha valorizzato alcuni importanti principi a tutela dei clienti. Per esempio:

- la classificazione "a sofferenza" non può scaturire automaticamente da un solo ritardo nel pagamento del debito;
- il cliente consumatore che non ha ricevuto il preavviso di segnalazione negativa non può per questo ottenere la cancellazione della segnalazione, che rimane valida se è legittima, ma può chiedere un risarcimento dell'eventuale danno subito, purché possa provarlo.

La Centrale dei rischi **dalla** **AZ** **alla**

> **Categorie di censimento**

Classificazioni, per le segnalazioni CR, che raggruppano tipologie di finanziamenti e garanzie con caratteristiche comuni. Ad esempio, la categoria “rischi a scadenza” include i contratti di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente, come i mutui o i contratti di leasing. La categoria “rischi a revoca” include invece le aperture di credito in conto corrente.

> **Consumatore**

Una persona fisica che agisce per scopi diversi dall'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

> **Credito di firma**

L'impegno, assunto dagli intermediari, a garantire l'adempimento di obblighi dei clienti. I crediti di firma garantiscono sia operazioni commerciali (ad es. la fideiussione di una banca in favore di un'impresa che partecipa a una gara pubblica), sia operazioni finanziarie (ad es. la fideiussione di una banca che garantisce la restituzione di un finanziamento concesso da un altro intermediario).

> **Fideiussione**

L'impegno a garantire personalmente al creditore il pagamento di un debito di un'altra persona. La garanzia è personale perché il creditore può rivalersi sull'intero patrimonio del garante. Il debito del garante è segnalato in CR se supera le soglie di censimento.

> **Inadempimenti persistenti**

Finanziamenti le cui rate sono scadute e non sono state pagate da più di 90 giorni o nei quali il cliente ha utilizzato un importo superiore a quello concesso dalla banca (cosiddetto “accordato”) per un periodo superiore a 90 giorni.

> **Informazioni negative**

Le informazioni segnalate in CR relative ai cosiddetti inadempimenti persistenti e alla classificazione a sofferenza del cliente; i clienti hanno diritto di essere preavvisati della segnalazione negativa effettuata sul loro conto.

> **Merito di credito o merito creditizio**

Capacità di un cliente di rimborsare un finanziamento. Prima di concludere un contratto di finanziamento gli intermediari devono valutare in modo approfondito il merito di credito dei propri clienti; per questo utilizzano informazioni sulla loro situazione economica complessiva. In caso di clienti consumatori le informazioni possono essere fornite dai clienti stessi o raccolte consultando archivi come la CR o i SIC. Se il rifiuto di un finanziamento deriva dalle informazioni negative eventualmente presenti in una banca dati, i consumatori hanno diritto di esserne informati gratuitamente.

> **Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)**

Enti che raccolgono il denaro presso i risparmiatori e lo investono in strumenti finanziari, crediti, beni mobili e immobili o altre attività. Si tratta di una categoria che raccoglie intermediari costituiti secondo diverse forme giuridiche: vi rientrano i fondi comuni di investimento costituiti e gestiti da società di gestione del risparmio (SGR) e le società di investimento a capitale variabile (Sicav). Gli OICR che rispettano determinate condizioni previste dalla legge possono concedere finanziamenti e in questo caso sono tenuti a inviare segnalazioni alla CR.

> **Società di cartolarizzazione del credito (società veicolo o, in inglese, special purpose vehicle - SPV)**

Società che ha per oggetto esclusivo l'acquisto di finanziamenti o altre attività finanziarie cedute da banche o da altri intermediari (finanziatori cedenti) e che, a fronte di queste operazioni, emette titoli negoziabili sul mercato.

Le società veicolo segnalano in CR i finanziamenti e le garanzie acquistate se questi erano già segnalati dai finanziatori cedenti.

Ciò significa che, in caso di cessione del proprio finanziamento, in CR si può trovare una segnalazione sul proprio conto fatta dalla società veicolo a cui il finanziamento è stato ceduto, e non più dalla banca che lo ha originariamente concesso. In questo caso il cliente non ha contatti con la società veicolo, ma con i cosiddetti servicer, ossia intermediari specializzati ai quali le società veicolo affidano la riscossione dei finanziamenti.

Per informazioni o contestazioni il cliente può rivolgersi al servicer e alla società veicolo.

> Società finanziaria

Società non bancaria autorizzata a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma (ad es. credito ai consumatori, leasing, factoring), compreso il rilascio di garanzie.

> Sofferenza

Nel linguaggio della CR si parla di sofferenza quando il cliente è valutato dalla banca o dalla società finanziaria come "insolvente", ossia non in grado, in modo definitivo, di saldare il proprio debito. La classificazione in sofferenza è il risultato della valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente ed è indipendente dall'accertamento dell'insolvenza in sede giudiziaria; quindi si può essere classificati in CR come debitori in sofferenza anche senza un accertamento giudiziario di insolvenza.

> Soglia di censimento

Limite minimo degli importi da segnalare in CR. Il singolo intermediario deve segnalare in CR i crediti (non classificati in sofferenza) quando il cliente è indebitato per un ammontare complessivo di almeno 30.000 euro. Lo stesso vale per le garanzie. Le sofferenze devono invece essere segnalate se l'importo è superiore a 250 euro.



Memo sulla CR

La CR racconta la tua storia creditizia

Se hai chiesto un finanziamento a una banca o a una società finanziaria, i dati della CR le aiutano a ricostruire la tua "storia creditizia". L'archivio raccoglie sia informazioni positive, come il pagamento regolare delle rate, sia informazioni negative, ossia le difficoltà, più o meno gravi, a restituire il debito. Se sei un buon pagatore, ottenere credito sarà più facile e potrà avvenire a condizioni migliori.

Non serve fornire i dati presenti nella CR

Quando ti rivolgi a una banca o a una società finanziaria per chiedere un finanziamento non è necessario che presenti i dati che ti riguardano risultanti dalla CR perché l'intermediario può accedere direttamente all'archivio.

Non serve pagare per accedere ai dati presenti in CR!

Puoi conoscere gratuitamente e in qualsiasi momento le informazioni a tuo nome presenti in CR. Puoi richiedere i dati tramite internet, andare personalmente presso una Filiale della Banca d'Italia oppure inviare una richiesta per posta, posta elettronica certificata (PEC). Ricorda che puoi leggere il prospetto dei dati con l'aiuto dell'apposita guida consegnata insieme al prospetto.

Se le informazioni registrate in CR non sono corrette, puoi contestarle e farle modificare

In prima battuta puoi rivolgerti informalmente all'intermediario che ti ha segnalato e, se necessario, inviargli un reclamo scritto. Se l'intermediario non risponde o non sei soddisfatto della risposta, puoi presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o un esposto alla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia non è responsabile della correttezza delle informazioni trasmesse alla CR dagli intermediari ma, quando riceve un esposto, approfondisce il caso e può chiedere agli intermediari di verificare la correttezza delle loro segnalazioni.

Note

20

pagina personalizzabile dall'intermediario

La Banca d'Italia è la banca centrale della Repubblica Italiana.

Tra i suoi obiettivi:

- assicurare la trasparenza dei servizi bancari e finanziari
- migliorare le conoscenze finanziarie dei cittadini
- aiutare i cittadini a capire i prodotti più diffusi e a fare scelte consapevoli.

Le guide *In parole semplici* fanno parte di questi impegni.


www.bancaditalia.it



Guida aggiornata a ottobre 2020



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie



ABF IN PAROLE SEMPLICI



INDICE

- 4 **Qualche informazione sull'Arbitro Bancario Finanziario**
 - La struttura dell'ABF

- 6 **Qualche domanda per conoscere meglio l'ABF**
 - Cosa può fare l'ABF?
 - Quando puoi ricorrere all'ABF?
 - Quando non puoi ricorrere all'ABF?
- 7 **Nei confronti di chi puoi presentare un ricorso?**
 - Cosa devi fare prima di proporre il ricorso?
- 8 **Quanto costa un ricorso all'ABF e come si paga?**
 - Quanto tempo devo aspettare per avere una risposta dall'ABF?
- 9 **Che cosa è la rete Fin-Net?**

- 10 **La procedura ABF passo dopo passo**
- 11 **La fase iniziale**
 - La decisione
 - In caso di inadempimento dell'intermediario
- 12 **Altri esiti della procedura**
 - L'istanza di correzione

- 14 **Contatti**

QUALCHE INFORMAZIONE SULL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Hai un problema con una banca o un intermediario finanziario? C'è l'ABF!

L'ABF è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono nascere tra i clienti, da una parte, e le banche e gli altri intermediari finanziari, dall'altra. Decide in tempi rapidi ed è alla portata di tutti.

- L'ABF è **autonomo e imparziale** ed è sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia.
- L'ABF è un'alternativa al giudice, più **semplice, rapida ed economica**.
- Puoi fare ricorso da solo e **online**. Devi crederci: **è semplice!**
- Per ricorrere all'ABF **non** ti serve **l'assistenza legale o l'aiuto di un professionista**.

Questa guida ti fornisce indicazioni utili per presentare un ricorso all'ABF.

Se vuoi avere maggiori informazioni sull'ABF (per esempio, sulle decisioni dei Collegi) puoi consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

LA STRUTTURA DELL'ABF


L'ABF è articolato in sette Collegi operanti su base territoriale (Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo) che decidono i ricorsi in base al domicilio dei clienti (cioè l'indirizzo dichiarato nel ricorso).

Per esigenze legate alla funzionalità del sistema è possibile che la decisione del tuo ricorso sia assunta da un Collegio diverso. Sarai in ogni caso informato tramite un avviso sul sito internet.

COLLEGIO	REGIONI
Milano	Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto
Torino	Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta
Bologna	Emilia-Romagna, Toscana
Roma	Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, Stato estero
Napoli	Campania, Molise
Bari	Basilicata, Calabria, Puglia
Palermo	Sardegna, Sicilia

Ogni Collegio è composto da cinque membri:

- il Presidente e due membri sono designati dalla Banca d'Italia;
- un membro è designato dalle associazioni degli intermediari;
- un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (consumatori e imprese).



Ogni Collegio è assistito da una **Segreteria tecnica** istituita presso le relative Sedi della Banca d'Italia.

Ciascuna Segreteria tecnica ha il compito, tra l'altro, di:

- ricevere il ricorso, verificando in primo luogo che sia completo, regolare e presentato nei termini;
- ricevere la documentazione presentata dall'intermediario;
- curare le comunicazioni relative alla procedura di ricorso alle parti.

QUALCHE DOMANDA PER CONOSCERE MEGLIO L'ABF



COSA PUÒ FARE L'ABF?

L'ABF decide chi ha ragione e chi ha torto: le sue decisioni, sebbene non vincolanti per le parti, presentano un tasso elevato di adesione da parte degli intermediari.

Se ritieni la decisione dell'ABF insoddisfacente, puoi in ogni caso rivolgerti al giudice, come può a sua volta fare l'intermediario.



QUANDO PUOI RICORRERE ALL'ABF?

Puoi ricorrere all'ABF se hai o hai avuto rapporti contrattuali o anche solo se sei entrato in relazione con un intermediario per servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento.

Se, ad esempio, la tua controversia riguarda conti correnti, mutui, prestiti personali, puoi ricorrere all'ABF se chiedi:

- una somma di denaro per un importo non superiore a 200.000 euro;
- l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, per la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo l'estinzione di un mutuo), in questo caso senza limiti di importo.



QUANDO NON PUOI RICORRERE ALL'ABF?

Se la tua controversia:

- riguarda servizi o attività con finalità di investimento (ad es. negoziazione o collocamento di titoli, consulenza in materia di investimenti, gestione di patrimoni): per questo, c'è l'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF (<https://www.acf.consob.it/>);
- riguarda beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari;
- riguarda operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009;
- è già sottoposta all'autorità giudiziaria o è già all'esame di arbitri o conciliatori.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.

ATTENZIONE: la competenza temporale dell'ABF cambierà a partire dal 1° ottobre 2022: da quel momento non potranno essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.



NEI CONFRONTI DI CHI PUOI PRESENTARE UN RICORSO?

Puoi presentare un ricorso nei confronti di:

- banche;
- intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB);
- confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 TUB (fino alla istituzione dell'elenco di cui all'articolo 112 del TUB, per i confidi diversi da quelli tenuti ad iscriversi all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB., si fa riferimento all'elenco generale dedicato ai confidi minori ai sensi dell'art. 155, comma 4, del TUB);
- istituti di pagamento (IP);
- istituti di moneta elettronica (IMEL).

Per verificare se il soggetto nei cui confronti vuoi proporre ricorso è sottoposto all'ABF, puoi consultare gli Albi ed Elenchi tenuti dalla Banca d'Italia (<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/>).

Puoi presentare ricorso anche nei confronti di banche e intermediari esteri che operano in Italia e non sono sottoposti a un sistema stragiudiziale che fa parte della rete europea **Fin-Net** (cfr. "Che cosa è la rete Fin-Net").



COSA DEVI FARE PRIMA DI PROPORRE IL RICORSO?

Devi inviare un reclamo scritto all'intermediario, che ha di norma 60 giorni per risponderti (salvo casi particolari, ad es. in materia di servizi di pagamento dove il termine è di 15 giorni lavorativi). Ricordati che nel ricorso puoi proporre soltanto questioni già espresse nel preventivo reclamo.

Se l'intermediario non ti ha risposto o non sei soddisfatto della risposta che hai ricevuto, potrai rivolgerti all'ABF.

Puoi ricorrere all'ABF al massimo entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario. Se sono trascorsi 12 mesi devi presentare un nuovo reclamo.



QUANTO COSTA UN RICORSO ALL'ABF E COME SI PAGA?

Dovrai pagare soltanto 20 euro di contributo spese per la procedura. Se il tuo ricorso è accolto, anche solo in parte, l'intermediario è tenuto a rimborsarti i 20 euro, salvo i casi espressamente disciplinati dalle Disposizioni ABF in cui non è previsto il rimborso del contributo.

Il pagamento può essere fatto:

- con bonifico bancario sul conto corrente intestato a “Banca d'Italia Segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario”, IBAN **IT71M010000320500000000904**;
- con versamento sul conto corrente postale n. 98025661 intestato a “Banca d'Italia – Segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario”;
- in contanti presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, tranne le unità specializzate nella vigilanza.

Nella **causale** del versamento dovrai indicare **“Ricorso ABF”** e il tuo **codice fiscale** o la **Partita IVA**.



QUANTO TEMPO DEVO ASPETTARE PER AVERE UNA RISPOSTA DALL'ABF?

L'intermediario ha 45 giorni dalla ricezione del ricorso per presentare le proprie controdeduzioni, poi:

- puoi replicare alla documentazione presentata dall'intermediario entro i 25 giorni successivi;
- l'intermediario può trasmettere le controrepliche nei 20 giorni successivi.

Entro 90 giorni dalla data di completamento del fascicolo, riceverai la comunicazione dell'esito del tuo ricorso. La comunicazione dell'esito può avvenire anche tramite l'invio del solo dispositivo (dove è indicato se il ricorso è stato accolto o respinto); in questo caso altri 30 giorni sono previsti per comunicare alle parti la decisione completa di motivazione.

Il termine di 90 giorni può essere prorogato per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni se il tuo ricorso è di particolare complessità (es. per la specificità della materia trattata; in caso di rimessione del ricorso, o di altro ricorso pendente sulla stessa questione, al Collegio di coordinamento). Sarai in ogni caso informato di tale proroga e del nuovo termine previsto per la conclusione della procedura.



CHE COSA È LA RETE FIN-NET?

È la Rete europea di cooperazione tra gli organismi nazionali di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di servizi bancari, assicurativi e finanziari.

Se l'intermediario estero nei cui confronti vuoi proporre ricorso aderisce a un sistema che fa parte di Fin-Net, la Segreteria tecnica ti può aiutare a presentare il ricorso all'organismo competente.

CONTATTALA!

Maggiori informazioni su Fin-net sono disponibili sul relativo sito internet: (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it) e su quello dell'ABF.



LA PROCEDURA ABF
PASSO DOPO PASSO

1

LA FASE INIZIALE

Puoi presentare il ricorso online tramite il Portale ABF (cfr. la “Guida all’utilizzo del Portale ABF”).

Dopo la presentazione del ricorso, la Segreteria tecnica accerterà completezza, regolarità e tempestività della documentazione che hai presentato. Ti potrà essere richiesto di regolarizzare il ricorso e di fornire ulteriori elementi (quest’ultima richiesta potrà essere rivolta anche all’intermediario).

2

LA DECISIONE

Il ricorso è deciso dal Collegio esclusivamente sulla base della documentazione presentata. La decisione è presa a maggioranza ed è motivata. Nei casi in cui sulla questione oggetto del ricorso esiste un orientamento consolidato dei Collegi, che comporti l’accoglimento della domanda del ricorrente, la controversia potrà essere gestita dall’ABF in maniera più veloce, grazie all’intervento del Presidente e senza attendere la decisione del Collegio.

Se il tuo ricorso è accolto, anche solo in parte, l’intermediario è tenuto ad adempiere entro 30 giorni e a rimborsare il contributo alle spese della procedura di 20 euro, salvo i casi previsti dalle Disposizioni ABF.

3

IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL’INTERMEDIARIO

L’intermediario si considera inadempiente se:

- non esegue o esegue solo in parte quanto previsto dalla decisione dell’ABF;
- non ti rimborsa i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto, anche solo in parte, fatta salva l’eccezione di cui al precedente punto 2;
- non versa alla Banca d’Italia il contributo spese dovuto.

Se l’intermediario non rispetta la decisione o non collabora allo svolgimento della procedura, l’inadempimento è pubblicato per 5 anni sul **sito internet** (<https://www.arbitrobancariofinanziario.it/intermediari-inadempienti/index.html>) dell’ABF, dove trovi l’elenco degli intermediari inadempienti. La notizia dell’inadempimento o della mancata cooperazione è inoltre pubblicata in evidenza sulla pagina iniziale del sito *internet* dell’intermediario per la durata di 6 mesi.

4

ALTRI ESITI DELLA PROCEDURA

Se nel corso del procedimento comunicherai di aver sottoposto la controversia all'autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale, il Collegio dichiarerà il ricorso inammissibile.

Può anche accadere che, prima della decisione dell'ABF, l'intermediario porti la controversia all'attenzione dell'autorità giudiziaria o la sottoponga ad arbitrato. In entrambi i casi, la Segreteria tecnica ti chiederà se hai comunque interesse a proseguire il procedimento davanti all'ABF.

Se dichiarerai il tuo interesse entro 30 giorni, la procedura innanzi all'Arbitro proseguirà; in caso contrario, il Collegio dichiarerà estinto il tuo ricorso.

5

L'ISTANZA DI CORREZIONE

Solo se riscontri omissioni, errori materiali o di calcolo nella decisione puoi richiederne la correzione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla sua trasmissione.

La correzione può essere richiesta anche dall'intermediario.

CONTATTI

NUMERO VERDE

Oltre alla richiesta di supporto che puoi inoltrare attraverso il Portale, per informazioni generali sull'ABF (ad esempio chi può ricorrere e come presentare ricorso) puoi telefonare al numero verde **800 196969**.

Riferimenti delle Segreterie tecniche dell'ABF

Le Segreterie tecniche risponderanno soltanto a quesiti riguardanti ricorsi già presentati. Il servizio è fornito dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30.

Collegio di Milano

Via Cordusio, 5 - 20123 Milano
Tel.: 02.724.242.46 - Fax: 02.724.244.72

Collegio di Torino

Via Arsenale, 8 - 10121 Torino
Tel.: 011.551.85.90 - Fax: 011.551.85.72

Collegio di Bologna

Piazza Cavour, 6 - 40124 Bologna
Tel.: 051.643.01.20 - Fax: 051.643.01.45

Collegio di Roma

Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma
Tel.: 06.4792.92.35 - Fax: 06.4792.94.208

Collegio di Napoli

Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli
Tel.: 081.797.53.50 - Fax: 081.797.53.55

Collegio di Bari

Corso Cavour, 4 - 70121 Bari
Tel.: 080.573.15.10 - Fax: 080.573.15.33

Collegio di Palermo

Via Cavour, 131/A - 90133 Palermo
Tel.: 091.607.43.10 - Fax: 091.607.42.65

Filiali della Banca d'Italia

Sul sito internet della Banca d'Italia puoi trovare l'elenco delle Filiali (<http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/organizzazione/filiali/index.html>) aperte al pubblico, per la presentazione del ricorso a mani e per l'invio del ricorso per posta, posta elettronica certificata (pec) o via fax.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie